

**DELIBERAZIONE 7 NOVEMBRE 2023**  
**502/2023/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE SAN FILIPPO DEL MELA**  
**220KV, NELLA DISPONIBILITÀ DI A2A ENERGIEFUTURE S.P.A.**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1271<sup>a</sup> riunione del 7 novembre 2023

### **VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 741/2022/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2023, 481/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 481/2023/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 20 giugno 2022, prot. Autorità 27151, di pari data;
- la comunicazione di A2A Energiefuture S.p.A. (di seguito anche: A2A Energiefuture), del 12 aprile 2023, prot. Autorità 25506, del 13 aprile 2023 (di seguito: prima comunicazione A2A);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA) dell'Autorità, del 12 maggio 2023, prot. Autorità 32363, di pari data (di seguito: prima lettera DMEA);
- la lettera della DMEA dell'Autorità, del 12 maggio 2023, prot. Autorità 32364, di pari data (di seguito: seconda lettera DMEA);
- la comunicazione di A2A Energiefuture, del 30 maggio 2023, prot. Autorità 37192, di pari data (di seguito: seconda comunicazione A2A);
- la comunicazione di Terna, del 15 giugno 2023, prot. Autorità 40999, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);

- la comunicazione di Terna, del 18 settembre 2023, prot. Autorità 58735, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 6 ottobre 2023, prot. Autorità 63319, del 9 ottobre 2023 (di seguito: terza comunicazione Terna).

**CONSIDERATO CHE:**

- a seguito della prima lettera DMEA, Terna, con la prima comunicazione Terna, come successivamente confermata dalla seconda e terza comunicazione omonima, ha segnalato il permanere delle condizioni di essenzialità dell'impianto San Filippo del Mela per l'anno 2024;
- con la prima comunicazione A2A, come integrata dalla seconda comunicazione A2A a seguito della seconda lettera DMEA, A2A Energiefuture ha avanzato richiesta di ammissione al regime di reintegrazione dell'impianto San Filippo del Mela 220kV, per l'anno 2024; nella menzionata istanza di ammissione al regime di reintegrazione, A2A Energiefuture ha:
  - evidenziato che l'impianto necessita di interventi per il prolungamento della vita utile e per il miglioramento della relativa disponibilità (di seguito: interventi);
  - richiesto che, ai fini della determinazione del costo per ammortamento e remunerazione del capitale degli interventi, sia applicato un periodo di ammortamento corrispondente al lasso temporale compreso tra l'inizio dell'ammortamento e il giorno 31 dicembre 2024;
- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo.

**RITENUTO CHE:**

- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, sia possibile valutare positivamente l'ipotesi di procedere ad accogliere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione relativa all'impianto San Filippo del Mela 220kV, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che il suddetto impianto sia assoggettato al predetto regime per l'anno 2024 piuttosto che stabilire che sia espunto dall'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- rispetto all'impianto San Filippo del Mela 220kV, accogliere l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per l'anno 2024 avanzata da A2A Energiefuture con la prima comunicazione A2A, come integrata dalla seconda comunicazione A2A, precisando che:

- con riferimento a ciascun cespite che, contestualmente, sia rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione e sia incluso nel novero degli interventi, è applicato un periodo di ammortamento, ai fini della quantificazione della quota di ammortamento e della remunerazione calcolate sulla base della formula di cui al comma 65.15 della deliberazione 111/06, pari al lasso temporale compreso tra l'inizio dell'ammortamento e il 31 dicembre 2024, nel caso in cui l'applicazione dell'articolo 65 della stessa deliberazione preveda che il periodo di ammortamento termini successivamente;
- fatto salvo quanto previsto al precedente alinea rispetto ai cespiti inclusi nel novero degli interventi e quanto stabilito da precedenti deliberazioni con riferimento a cespiti dell'impianto San Filippo del Mela 220kV soggetti ad ammortamento accelerato, si applicano integralmente le disposizioni sulla determinazione della quota di ammortamento e della remunerazione del capitale investito riconosciuto di cui all'articolo 65 della deliberazione 111/06 e il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
- il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15 della deliberazione 111/06 applicato all'impianto San Filippo del Mela 220kV per l'anno 2024 è pari al tasso definito per il medesimo anno con la deliberazione 481/2023/R/eel;
- in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato;
- qualora, a seguito di provvedimenti futuri, l'impianto San Filippo del Mela 220kV risulti assoggettato al regime di reintegrazione anche oltre l'anno 2024, l'eventuale corrispettivo di reintegrazione per il periodo di essenzialità successivo all'anno 2024 sarà determinato escludendo i cespiti relativi agli interventi, come previsto per casi come questo dalla deliberazione 111/06, in quanto già ammortizzati ai fini del regime di reintegrazione;
- nel caso in cui l'impianto San Filippo del Mela 220kV non risulti assoggettato al regime di reintegrazione anche oltre l'anno 2024, ai cespiti relativi agli interventi sarà applicato quanto previsto dalla deliberazione 111/06 per le immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato

## **DELIBERA**

1. di accogliere, per le ragioni e nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi, per l'anno 2024, avanzata da A2A

Energiefuture S.p.A., con la comunicazione A2A, per l'impianto San Filippo del Mela 220kV;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, a Terna S.p.A. e ad A2A Energiefuture S.p.A.;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

7 novembre 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*